



**Ripartizione Risorse Umane, Valutazione e
Supporto alla Direzione Generale / USSPP**

D.R. n. 231

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'art. 22 come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 45 del 07.04.2025 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 - che ha introdotto l'istituto degli incarichi di ricerca con l'inserito art. 22ter nel testo della predetta Legge n. 240/2010;
- VISTO** in particolare, il comma 2 del sopra citato art. 22-ter della Legge n. 240/2010 il quale prevede che le università disciplinano, le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento;
- VISTA** la Legge 06.11.2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il D.M. 02.05.2024, n. 639 *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 agosto 2025, n. 592, recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il Decreto-legge del 19.02.2026 n. 19 che introduce *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”*, con particolare riferimento all'art. 21 comma 4;



- RITENUTO** opportuno adottare un apposito Regolamento che disciplini, sulla base delle previsioni di cui al sopra citato art. 22-ter della Legge 204/2010, l'intera procedura volta al conferimento degli incarichi di ricerca nonché il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di detti incarichi;
- CONSIDERATO** che con delibere adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 28 gennaio 2026 è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240*";
- CONSIDERATO** che nelle sedute di cui sopra, i suddetti Consessi in virtù dell'esigenza di dover emanare il testo regolamentare per la disciplina degli Incarichi di Ricerca, hanno contestualmente approvato il conferimento di un ampio mandato al Rettore di emanare il predetto Regolamento tenuto conto delle ulteriori proposte di modifica intervenute successivamente alle sedute degli OO.GG da parte dei direttori di dipartimento e della commissione regolamenti di ateneo;
- CONSIDERATO** che le predette modifiche e integrazioni non alterano la formulazione generale del regolamento così come approvato dagli OO.GG;
- RITENUTO** opportuno accogliere tutte le proposte di modifica e integrazione proposte;
- PRESO ATTO** delle proposte di modifica ed integrazione del Regolamento pervenute da parte dei Direttori di Dipartimento e dei componenti della Commissione Regolamenti di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO** il Codice etico e di Comportamento dell'Ateneo;
- VISTO** il vigente Statuto

DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto – il *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Il presente decreto sarà ratificato nella prossima seduta utile degli OO. di GG.

Napoli,

IL RETTORE
(*prof. Antonio GAROFALO*)



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI
SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE N. 240/2010**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 Caratteristiche degli incarichi di ricerca e limiti di spesa.....	1
Art. 3 Modalità di selezione	2
Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione	2
Art. 5 Bando di selezione	3
Art. 6 Commissione giudicatrice	4
Art. 7 Candidati ammissibili alle selezioni	5
Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni	6
Art. 9 Termine del procedimento	7
Art. 10 Procedura di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.....	8
Art. 11 Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto.....	9
Art. 12 Conferimento e regolamentazione dell'incarico di ricerca.....	10
Art. 13 Regime dell'incarico di ricerca	11
Art. 14 Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca.....	11
Art. 15 Cause di estinzione dell'incarico di ricerca.....	11
Art. 16 Incompatibilità	12
Art. 17 Diritti e Doveri.....	13
Art. 18 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	13
Art. 19 Norme finali ed entrata in vigore	14



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Napoli Parthenope può conferire contratti di tipo parasubordinato, denominati *"incarichi di ricerca"*, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Responsabile scientifico o "Tutor".
2. Tali incarichi possono essere finanziati con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati incarichi di ricerca.

Art. 2

Caratteristiche degli incarichi di ricerca e limiti di spesa

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, ha durata minima di un anno e durata massima, comprensiva di eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi del presente articolo non può, in ogni caso, eccedere il limite massimo di tre anni, anche non continuativi. Tale limite massimo è derogabile esclusivamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea, nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo dei termini, di cui ai commi 1 e 2, non si tiene conto dei periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. Resta ferma l'applicazione del limite massimo complessivo di durata dei rapporti di cui all'articolo 22-ter, comma 9, della legge n. 240/2010.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post- doc di cui all'articolo 22-bis della legge 240/2010 e degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter 240/2010, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 79/2022, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da fonti di finanziamento esterno per progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.



Art. 3 **Modalità di selezione**

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli, delle pubblicazioni e di un eventuale colloquio, ad opera di una commissione.
2. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo, anche nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo svolte da Ministeri, dall'Unione europea o da altri enti, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, purché tali procedure assicurino criteri di selezione comparativa, pubblicità e trasparenza equivalenti, e ferma restando la verifica, da parte dell'Ateneo, del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22-ter della legge n. 240/2010.
3. Il conferimento di incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di Manifestazione di interesse come descritto in articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 4 **Attivazione delle procedure di selezione**

1. Per l'attivazione delle selezioni, il docente proponente sottopone all'approvazione del Consigli di Dipartimento, la relativa proposta indicando la durata, l'importo e i fondi di ricerca da utilizzare per finanziare l'incarico di ricerca anche con quote stanziare a carico del bilancio di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La proposta, di cui sopra, deve essere approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, i quali autorizzeranno l'emanazione del relativo bando.
3. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, a cui l'incaricato di ricerca è chiamato a collaborare;
 - c) il Responsabile Scientifico o Tutor;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e la sede di svolgimento delle attività;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - j) i requisiti curriculari minimi che il titolare dell'incarico di ricerca deve possedere per svolgere l'attività;
 - k) i criteri indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire, il cui totale sarà complessivamente pari a 100 punti;
 - l) il numero di pubblicazioni fino ad un massimo di sei, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - m) la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico.



Art. 5
Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento o suo delegato, deve contenere:
 - a) Il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) i requisiti per la partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22-ter, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - k) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio pubblico;
 - l) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - m) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul Portale Amministrazione Trasparente nella sezione >> *Bandi di Concorso* >> *Ricerca*.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.
4. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo ai Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore comunque non inferiore ai 10 giorni.
5. Le domande di partecipazione alla selezione indirizzate al Direttore del Dipartimento dovranno essere presentate tramite invio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Dipartimento interessato, ovvero in altra modalità telematica disciplinata da apposito bando, di norma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sull'Albo e Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo, nella sezione >> *Bandi di Concorso* >> *Ricerca*.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato, o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'acquisizione del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni;
- b) documenti, titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
- c) pubblicazioni fino ad un massimo di sei utili ai fini del concorso;
- d) curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale.



Art. 6
Commissione giudicatrice

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Consiglio di Dipartimento, che ha richiesto l'attivazione della procedura, formula la proposta di nomina della Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui almeno uno appartenente al Gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando, e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno appartenente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a. abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b. risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegare ai fini della valutazione;
 - c. si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
5. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore di Dipartimento, pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo nella sezione >> *Bandi di Concorso* >> *Ricerca*.



6. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al comma 4 del presente Regolamento.
7. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
8. Il Direttore di Dipartimento può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori.
La proroga è concessa su istanza del Presidente della Commissione per comprovati motivi da quest'ultimo segnalati ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano riscontrate oggettive situazioni che impediscano la conclusione tempestiva dei lavori.
9. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine di cui al precedente comma 8, il Direttore di Dipartimento, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
10. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
11. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto del Direttore di Dipartimento, comporta la decadenza dalla Commissione stessa.
12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore di Dipartimento.
13. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
14. La Commissione, nella riunione di insediamento:
 - a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
 - b) applica e specifica, in coerenza con quanto previsto dal bando, i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, delle pubblicazioni e del progetto, nonché i relativi punteggi attribuibili;
 - c) determina le modalità del colloquio.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.



In caso di più titoli di laurea, il termine dei sei anni è calcolato con riferimento al titolo utilizzato ai fini della partecipazione alla selezione.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che abbiano già fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 22-ter della medesima legge;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento, o suo delegato, e notificata all'interessato a seguito della comunicazione della Commissione giudicatrice per mancanza dei requisiti di cui sopra.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.
- 2. La valutazione è integrata da un eventuale colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese.
- 3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
- 4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Idoneità del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
- 5. La Commissione Giudicatrice predetermina, nell'ambito dei criteri e delle modalità stabiliti nel bando, le modalità applicative per la valutazione dei candidati, che saranno resi noti con la pubblicazione del verbale sul Portale Amministrazione Trasparente nella sezione >> Bandi di Concorso.



6. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), e b) e la data del colloquio dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio tramite la pubblicazione del verbale sul Portale Amministrazione Trasparente nella sezione >> *Bandi di Concorso* >> *Ricerca*.
7. La Commissione una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
8. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi.
9. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9 **Termine del procedimento**

1. Gli atti della procedura selettiva, entro 30 giorni successivi alla consegna dei verbali, sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento.
2. Il Decreto recante l'approvazione degli atti sarà trasmesso all'Amministrazione o all'Ufficio Dipartimentale per il conferimento e formalizzazione dell'incarico di ricerca, con conseguente pubblicazione all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
3. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.
5. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito entro i termini del comma 4.
6. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato con delibera dal Consiglio di Dipartimento.
7. Nel caso in cui il numero di candidati giudicati idonei risulti inferiore al numero degli incarichi di ricerca attivati, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi, gli incarichi di ricerca privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, senza necessità di una nuova deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
8. L'incarico di ricerca deve essere formalizzato entro il termine indicato nella comunicazione e comunque non oltre i 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata sottoscrizione nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e contestuale decadenza dalla graduatoria.



Art. 10

Procedure di conferimento diretto -

Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1. I Tutor possono richiedere al proprio Direttore di Dipartimento l'attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.
2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento, deve contenere:
 - a) Il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
 - b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico - disciplinare;
 - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo annuo omnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - i) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato pubblicato all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo nella sezione >> *Bandi di Concorso* >> *Ricerca*.
4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo ufficiale di Ateneo.
5. Le manifestazioni di interesse raccolte hanno validità per un anno intero dalla data di invio.
6. All'esito della raccolta delle manifestazioni di interesse, l'incarico di ricerca è conferito direttamente, su motivata indicazione del Responsabile scientifico del progetto, al candidato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività di ricerca. Della decisione di affidamento è data pubblicità sul sito di Ateneo.



Art. 11

Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

1. Il conferimento diretto degli incarichi di ricerca avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 22-ter della legge n. 240/2010.
3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
4. A seguito della valutazione, il Tutor individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.
5. Il Tutor dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal competente ufficio del Dipartimento. Sulla base di una richiesta motivata, il Direttore di Dipartimento può concedere una proroga fino a un mese.
6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore di Dipartimento. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato dall'ufficio competente del Dipartimento all'Albo ufficiale e sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo nella sezione >> *Bandi di Concorso* >> *Ricerca*.
7. Il decreto di approvazione degli atti, comprensivo della graduatoria di merito, dovrà esser trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione, ai fini della formalizzazione e sottoscrizione dell'atto di conferimento degli incarichi di ricerca, entro 30 giorni dalla consegna del verbale di valutazione da parte del Responsabile della Ricerca.
8. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi precedenti, la procedura di selezione verrà revocata.
9. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.
10. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del decreto di approvazione degli atti al competente ufficio dell'Amministrazione o dipartimentale, l'interessato è invitato a formalizzare e sottoscrivere l'atto di conferimento dell'incarico di ricerca in forma scritta entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.



Art. 12

Conferimento e regolamentazione dell'incarico di ricerca

1. L'Amministrazione o l'ufficio dipartimentale che ha bandito la selezione, all'atto della formalizzazione e sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale dell'incarico di ricerca;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le proprie attività al tutor;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. L'atto di conferimento dell'incarico di ricerca è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Rettore, un suo delegato ovvero dal Direttore di Dipartimento qualora il bando sia stato emanato dal Dipartimento.
4. In caso di recesso il trattamento economico viene corrisposto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
5. L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti al/ai settore/i scientifico- disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del Tutor.
6. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.
7. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento, sentito il Tutor della ricerca.
8. Entro un mese dalla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'incarico di ricerca deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Tutor della ricerca e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'incarico.
9. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.



Art. 13

Regime dell'incarico di ricerca

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di ricerca e innovazione oggetto dell'incarico di ricerca.
2. In caso di richiesta di autorizzazione ad assumere un incarico retribuito ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'autorizzazione è rilasciata previo parere del Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico o Tutor. Nel caso di finanziamento dell'incarico su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
3. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'incaricato può essere autorizzato da altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio incarico, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di afferenza.

Art. 14

Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca

1. La proroga e il rinnovo dell'incarico di ricerca sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, previa autorizzazione degli Organi di Governo, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. Il rinnovo dell'incarico di ricerca deve avere di norma una durata non inferiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze del progetto e con le risorse disponibili. L'eventuale proroga o rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'incarico di ricerca e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga o il rinnovo dell'incarico di ricerca sono formalizzati mediante sottoscrizione dell'atto di conferimento da parte del titolare dell'incarico e del Rettore, di un suo delegato o del Direttore di Dipartimento

Art. 15

Cause di estinzione dell'incarico di ricerca

1. La cessazione del dell'incarico è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.



2. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di conferimento dell'incarico di ricerca.
4. Costituisce giusta causa di recesso dall'incarico il grave e reiterato inadempimento degli obblighi di rendicontazione dell'attività di ricerca, accertato dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Tutor.
5. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, qualora il titolare dell'incarico:
 - a) ometta ingiustificatamente di iniziare l'attività oggetto dell'incarico;
 - b) sospenda ingiustificatamente l'attività oggetto dell'incarico per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) ometta ingiustificatamente di assolvere gli specifici compiti contemplati dal bando ovvero incorra in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti;
 - d) incorra in una delle cause di incompatibilità previsti dall'art. 22-ter della Legge 240/2010.
6. La delibera di esercizio del diritto di recesso è adottata dal Consiglio del Dipartimento che ha deliberato in ordine al conferimento dell'incarico di ricerca.
7. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno trenta giorni indirizzato al Direttore di Dipartimento. Il mancato rispetto di tale termine comporta la trattenuta dell'importo equivalente al compenso spettante per il periodo di preavviso non prestato.

Art. 16 **Incompatibilità**

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca;
 - c) altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010;



- e) la titolarità di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 240/2010;
 - f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 17 **Diritti e doveri**

1. I titolari degli incarichi di ricerca hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno di dette strutture nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca.
2. I titolari degli incarichi di ricerca sono obbligati a inviare trimestralmente al Direttore del Dipartimento di afferenza una dettagliata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, specificando i giorni in cui si è realizzata. Tale relazione deve essere inviata alla struttura di afferenza e deve essere munita dal visto del responsabile della ricerca.
3. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui afferiscono i titolari dei contratti per lo svolgimento di attività istituzionali inerenti all'incarico di ricerca.
4. Il pagamento dell'ultima rata mensile del contratto è subordinato al deposito della predetta relazione.
5. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del *Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"* emanato con D.R. n. 620 del 01.08.2025 redatto in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e i dettami del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo.
6. La violazione da parte del titolare dell'incarico degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà costituire giusta causa di recesso dall'incarico di ricerca.

Art. 18 **Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli incaricati spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico, al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito nel rispetto dell'art. 22-ter, comma 5, della Legge 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale n. 592 del 06.08.2025.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.



3. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile.

Art. 19

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo e sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.